



Decreto Dirigenziale n. 105 del 17/11/2011

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 2 Veterinario

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO CE N. 854/2004 DEL 29 APRILE 2004 - ALLEGATO II -
RICLASSIFICAZIONE DEGLI SPECCHI D'ACQUA SEDE DI BANCHI NATURALI DI
MOLLUSCHI BIVALVI AI FINI DELLA PRODUZIONE SITI NEI COMUNI DI GIUGLIANO IN
CAMPANIA, MONTE DI PROCIDA, PROCIDA, BACOLI (NA) - ZONE DI CLASSE "A" E
ZONE DI CLASSE "B".

IL DIRIGENTE

Il Dirigente del Settore, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Veterinario nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente Responsabile del Servizio

VISTI

- 1 il Regolamento CE n° 852/2004 del 29 aprile 2004 stabilisce norme sull'igiene dei prodotti alimentari;
- 2 la Sezione VII dell'allegato III del Regolamento CE n° 853/2004 del 29 aprile 2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- 3 il Regolamento CE n° 854/2004 del 29 aprile 2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- 4 il Regolamento CE n° 2073 del 15 novembre 2005, e succ. modifiche, definisce le metodiche di analisi per la determinazione di escherichia coli e di salmonella;
- 5 il Regolamento CE n° 2074 del 5 dicembre 2005 definisce le metodiche di analisi per la ricerca delle biotossine marine;
- 6 il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 reca norme in materia ambientale;
- 7 il Regolamento CE 1881 del 19 dicembre 2006 definisce i tenori massimi di taluni contaminanti nelle derrate alimentari;
- 8 la delibera della Giunta Regionale n. 229 del 31.05.2011 ha recepito l'Intesa dell' 8 Luglio 2010 tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente le *"Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n.854/2004 e del Regolamento (CE) n.853/2004 nel Settore dei molluschi bivalvi"*;
- 9 il decreto dirigenziale n° 12 del 11/03/2011 dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria - Settore Veterinario *"Disciplina del controllo sanitario dei punti di sbarco e di scarico del pescato nella Regione Campania"*;
- 10 le delibere di Giunta Regionale n. 3584 del 19/07/2002 e n. 520 del 02/04/2004 con le quali furono classificate le zone di produzione di molluschi bivalvi vivi nelle acque antistanti il litorale flegreo e domitio;

PREMESSO che

1. le linee guida regionali approvate con la citata delibera n. 229/2011 prevedono che, trascorsi tre anni dalla classificazione, è necessario procedere alla riclassificazione delle zone di produzione di molluschi bivalvi, sulla base dei dati derivanti dal monitoraggio periodico svolto dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. e delle notizie aggiornate fornite dall'A.R.P.A.C., sulle fonti di contaminazione prossime all'area;
2. le citate delibere n. 3584/2002 e 520/2004, con le quali erano stati classificati gli specchi d'acqua sede di banchi naturali, non prevedevano il monitoraggio periodico su tutte le zone di produzione di molluschi bivalvi a cura dei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., istituito solo con le linee guida approvate con delibera di Giunta Regionale n. 342/2006;
3. i Servizi Veterinari, all'entrata in vigore delle predette linee guida del 2006, per mancanza di risorse autonome, non hanno potuto effettuare il monitoraggio sui banchi naturali di molluschi bivalvi;
4. per risolvere tale impedimento, il Settore Veterinario nel corso di riunioni tenute il 3 e 11/12/2008, in accordo con il Consorzio Gestione Molluschi (Co.Ge.Mo.) e con i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., ha ritenuto di poter procedere alla riclassificazione sulla scorta della valutazione di dati già in possesso delle AA.SS.LL. e di quelli derivanti dal monitoraggio intensivo per almeno due mesi, con frequenza quindicinale, anziché mensile, effettuato con l'ausilio di mezzi messi a disposizione dagli operatori afferenti al Co.Ge.Mo.;

CONSIDERATO che

1. le difficoltà nel coordinamento tra gli operatori del Co.Ge.Mo. ed i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., hanno ritardato l'avvio delle attività del monitoraggio;
2. solo in data 09/08/2010 con la nota n. 29890 l'A.R.P.A.C. ha trasmesso all'A.S.L. Napoli 2

Nord i dati relativi all'ubicazione e descrizione della tipologia di fonte di contaminazione prossima ai banchi naturali di molluschi bivalvi nelle acque antistanti i Comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Monte di Procida, Procida, Bacoli;

3. i soli dati relativi al monitoraggio effettuato per la riclassificazione dei banchi naturali in questione non consentono di valutare l'incidenza sugli stessi della circolazione degli inquinanti;

ATTESO che

1. la delibera di Giunta Regionale n. 229 del 31/05/2011 prevede di procedere, in via transitoria, nelle more dell'acquisizione di dati relativi alla circolazione degli inquinanti, alla classificazione di nuove aree garantendo in ogni caso la sicurezza alimentare attraverso l'intensificazione del monitoraggio chimico e microbiologico successivo alla classificazione per almeno 12 mesi, con le seguenti frequenze:
 - ☐ trimestrale per la determinazione degli esami chimici, anziché la frequenza semestrale prevista dalle Linee guida allegate;
 - ☐ quindicinale per la determinazione dei parametri microbiologici, anziché la frequenza mensile prevista dalle Linee guida allegate;
2. analogamente alla classificazione di nuove aree, i banchi naturali da riclassificare sono ad esse assimilabili e, pertanto, soggette al predetto monitoraggio intensivo;

PRESO ATTO

1. della nota n° 2832/A del 3/11/2011, integrata dalla nota n. 2942/A del 15/11/2011, con la quale l'A.S.L. Napoli 2 Nord, valutati:
 - la documentazione relativa alla localizzazione dei banchi naturali da riclassificare, evidenziata dalle planimetrie esibite dal Co.Ge.Mo.,
 - la relazione fornita dall'A.R.P.A.C. sulle fonti di contaminazione prossime agli specchi d'acqua da riclassificare,
 - gli esiti degli accertamenti effettuati sui campioni di molluschi bivalvi prelevati negli specchi d'acqua in questione,esprime parere favorevole per la riclassificazione delle zone di produzione per le quali è stato effettuato il monitoraggio per almeno due mesi, con frequenza quindicinale, assegnando la rispettiva classe di appartenenza per ciascuna specie di molluschi ;

TENUTO CONTO

1. degli esiti del monitoraggio trasmessi dall'A.S.L. Napoli 2 Nord, che consentono la riclassificazione esclusivamente della zona di produzione antistante i Comuni di Giugliano in Campania, località Varcaturò e Licola, Monte di Procida, Procida, Bacoli, località Capo Miseno in dettaglio specificate nelle planimetrie allegate al presente decreto;

RITENUTO OPPORTUNO

- riclassificare, ai fini della produzione, gli specchi d'acqua sede di banchi naturali di molluschi bivalvi vivi siti nei Comuni di Giugliano in Campania, Monte di Procida, Procida, Bacoli;

VISTO

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

D E C R E T A

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui integralmente riportati:

1. di riclassificare, ai fini della raccolta per il consumo umano, gli specchi d'acqua specificati nelle tabelle e dalle planimetrie di seguito indicate, con indicazione delle relative coordinate geografiche, delle specie di molluschi e della Classe assegnata a ciascuno di essi, e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

CLASSE A

Area Geografica:
Comune di Giugliano in Campania
(allegato 1)
Zona di produzione classificata per la raccolta di:
Tellina (*Donax trunculus*)
Limiti dell'area: dalla battigia fino a 100 m. dalla riva

	<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>
T9	40°54'45.66"N	14°1'31.03"E
T10	40°54'44.65"N	14°1'26.96"E
T11	40°52'25.20"N	14°2'26.85"E
T12	40°52'26.06"N	14°2'30.92"E
T13	40°52'9.32"N	14°2'35.49"E
T14	40°52'8.94"N	14°2'31.22"E
T15	40°51'35.93"N	14°2'39.53"E
T16	40°51'36.34"N	14°2'43.81"E

CLASSE A

Area Geografica:
Comune di Giugliano in Campania, Bacoli
(allegato 2)
Zona di produzione classificata per la raccolta di:
Cannolicchi (*solen vagina, ensis minor*)
Limiti dell'area: da 101 m. fino a 200 m. dalla riva

	<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>
T10	40°54'44.65"N	14°1'26.96"E
C5	40°54'43.67"N	14°1'22.87"E
C6	40°52'24.37"N	14°2'22.67"E
T11	40°52'25.20"N	14°2'26.85"E
T14	40°52'8.94"N	14°2'31.22"E
C7	40°52'8.60"N	14°2'26.99"E
C8	40°51'35.56"N	14°2'35.33"E
T15	40°51'35.93"N	14°2'39.53"E

CLASSE A

Area Geografica:
Comune di Giugliano in Campania, Bacoli
(allegato 3)
Zona di produzione classificata per la raccolta di:
Cannolicchi (*solen vagina, ensis minor*)
Limiti dell'area: da 101 m. fino a 200 m. dalla riva

	<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>
T18	40°51'19.06"N	14°2'42.51"E

C9	40°51'18.62"N	14°2'38.28"E
C10	40°51'9.75"N	14°2'39.59"E
T19	40°51'10.06"N	14°2'43.82"E
T22	40°50'54.05"N	14°2'45.63"E
C11	40°50'53.87"N	14°2'41.35"E
C12	40°48'53.12"N	14°2'37.25"E
T23	40°48'53.19"N	14°2'41.53"E

CLASSE A

Area Geografica:

Comune di Bacoli, località Capo Miseno

(allegato 4)

Zona di produzione classificata per la raccolta di:

Tartufo (*Venus verrucosa*)*Raccolta da effettuarsi con operatori subacquei*

Coordinate vertici perimetrali:

	<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>
Ta16	40°47'23.59"N	14°5'30.34"E
Ta17	40°47'23.60"N	14°6'11.63"E
Ta18	40°48'19.98"N	14°5'35.10"E
Ta19	40°48'45.38"N	14°5'26.88"E
Ta20	40°48'43.74"N	14°4'57.97"E
Ta21	40°48'24.77"N	14°4'51.15"E
Ta22	40°48'17.88"N	14°4'57.50"E
Ta23	40°47'52.92"N	14°5'6.22"E
Ta24	40°47'35.45"N	14°5'20.71"E

CLASSE B

Area Geografica:

Comuni di Giugliano in Campania, Bacoli

(allegato 5)

Zona di produzione classificata per la raccolta di:

Vongola o Lupino (*Venus gallina*)

Limiti dell'area: da 150 m. fino a 300 m. alla riva

Coordinate vertici perimetrali:

	<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>
L9	40°54'44.16"N	14°1'24.93"E
L10	40°54'42.71"N	14°1'18.79"E

L11	40°52'23.55"N	14°2'18.55"E
L12	40°52'24.80"N	14°2'24.72"E
L13	40°52'8.78"N	14°2'29.10"E
L14	40°52'8.24"N	14°2'22.73"E
L15	40°51'35.17"N	14°2'31.03"E
L16	40°51'35.75"N	14°2'37.38"E

CLASSE B

Area Geografica:

Comuni di Giugliano in Campania, Bacoli

(allegato 6)

Zona di produzione classificata per la raccolta di:

Vongola o Lupino (*venus gallina*)

Limiti dell'area: da 150 m. fino a 300 m. alla riva

Coordinate vertici perimetrali:

	<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>
L17	40°51'18.84"N	14°2'40.37"E
L18	40°51'18.16"N	14°2'34.01"E
L19	40°51'9.43"N	14°2'35.28"E
L20	40°51'9.90"N	14°2'41.68"E
L21	40°50'53.96"N	14°2'43.44"E
L22	40°50'53.68"N	14°2'37.07"E
L23	40°48'53.07"N	14°2'33.00"E
L24	40°48'53.14"N	14°2'39.36"E

CLASSE B

Area Geografica:

Comune di Monte di Procida

(allegato 7)

Zona di produzione classificata per la raccolta di:

Tartufo (*Venus verrucosa*)*Raccolta da effettuarsi con operatori subacquei*

Coordinate vertici perimetrali:

	<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>
Ta7	40°47'51.77"N	14°2'11.93"E
Ta8	40°47'46.85"N	14°1'9.71"E
Ta9	40°47'17.55"N	14°1'14.92"E
Ta10	40°47'30.15"N	14°2'14.16"E

	<u>CLASSE B</u>	
	Area Geografica: Comuni di Procida, Monte di Procida, Bacoli, località Capo Miseno (allegato 8)	
	Zona di produzione classificata per la raccolta di: Tartufo (<i>Venus verrucosa</i>) <i>Raccolta da effettuarsi con operatori subacquei</i>	
	Coordinate vertici perimetrali:	
	<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>
Ta1	40°47'19.51"N	14°2'31.25"E
Ta2	40°47'16.22"N	14°1'58.27"E
Ta3	40°46'19.03"N	14°0'57.47"E
Ta4	40°46'17.66"N	14°1'43.88"E
Ta5	40°46'34.58"N	14°5'17.47"E
Ta6	40°47'2.09"N	14°4'53.22"E

	<u>CLASSE B</u>	
	Area Geografica: Comune di Bacoli, località Capo Miseno (allegato 4)	
	Zona di produzione classificata per la raccolta di: Tartufo (<i>Venus verrucosa</i>) <i>Raccolta da effettuarsi con operatori subacquei</i>	
	Coordinate vertici perimetrali:	
	<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>
Ta1 1	40°46'40.47"N	14°5'23.75"E
Ta1 2	40°46'1.41"N	14°5'23.53"E
Ta1 3	40°46'11.98"N	14°6'3.55"E
Ta1 4	40°47'4.20"N	14°6'10.37"E
Ta1 5	40°47'11.83"N	14°5'21.34"E

	<u>CLASSE B</u>	
	Area Geografica: Comune di Bacoli, località Capo Miseno (allegato 9)	
	Zona di produzione classificata per la raccolta di: Fasolaro (<i>Callista chione</i>) <i>Raccolta da effettuarsi con operatori subacquei</i>	
	Coordinate vertici perimetrali:	

	Latitudine	Longitudine
Ta1 1	40°46'40.47"N	14°5'23.75"E
Ta1 2	40°46'1.41"N	14°5'23.53"E
Ta1 3	40°46'11.98"N	14°6'3.55"E
Ta1 4	40°47'4.20"N	14°6'10.37"E
Ta1 5	40°47'11.83"N	14°5'21.34"E
Ta1 6	40°47'23.59"N	14°5'30.34"E
Ta1 7	40°47'23.60"N	14°6'11.63"E
Ta1 8	40°48'19.98"N	14°5'35.10"E
Ta1 9	40°48'45.38"N	14°5'26.88"E
Ta2 0	40°48'43.74"N	14°4'57.97"E
Ta2 1	40°48'24.77"N	14°4'51.15"E
Ta2 2	40°48'17.88"N	14°4'57.50"E
Ta2 3	40°47'52.92"N	14°5'6.22"E
Ta2 4	40°47'35.45"N	14°5'20.71"E

	<u>CLASSE B</u>	
	Area Geografica: Comune di Monte di Procida – Comune di Bacoli, località Capo Miseno (allegato 10)	
	Zona di produzione classificata per la raccolta di: Cannolicchio (<i>Solen vagina</i>, <i>Ensis minor</i>)	
	Limiti area: da 60 m fino a 500 m dalla riva	
	Coordinate vertici perimetrali:	
	Latitudine	Longitudine
M 1	40°47'16.45"N	14°4'2.19"E
M 2	40°47'0.59"N	14°3'54.49"E
M 3	40°46'49.05"N	14°4'51.99"E
M 4	40°47'5.52"N	14°4'59.72"E

	<u>CLASSE B</u>	
	Area Geografica: Comune di Monte di Procida – Comune di Bacoli, località Capo Miseno (allegato 11)	
	Zona di produzione classificata per la raccolta di: Cuore (<i>Cardium edule</i>)	
	Limiti area: da 60 m fino a 500 m dalla riva	
	Coordinate vertici perimetrali:	
	Latitudine	Longitudine
M 1	40°47'16.45"N	14°4'2.19"E
M 2	40°47'0.59"N	14°3'54.49"E
M 3	40°46'49.05"N	14°4'51.99"E
M 4	40°47'5.52"N	14°4'59.72"E

	<u>CLASSE B</u>	
	Area Geografica: Comune di Monte di Procida – Comune di Bacoli, località Capo Miseno (allegato 12)	
	Zona di produzione classificata per la raccolta di: Vongola o Lupino (<i>Venus gallina</i>)	
	Limiti area: da 60 m fino a 500 m dalla riva	
	Coordinate vertici perimetrali:	
	Latitudine	Longitudine
M1	40°47'16.45"N	14°4'2.19"E
M2	40°47'0.59"N	14°3'54.49"E
M3	40°46'49.05"N	14°4'51.99"E
M4	40°47'5.52"N	14°4'59.72"E

2. di stabilire che il prodotto raccolto sarà sbarcato, salvo casi di condizioni meteo-marine sfavorevoli, presso i punti di sbarco identificati ed elencati nel decreto dirigenziale n. 9 del 24/02/2011 dell'A.G.C. Trasporti e Viabilità - Settore Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime, e disciplinati;
3. di incaricare l'ASL Napoli 2 Nord dell'esecuzione del monitoraggio intensivo per almeno 12 mesi successivi alla presente riclassificazione secondo le procedure previste dalle linee guida approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 229/2011;
4. di incaricare il Co.Ge.Mo. di fornire i mezzi e risorse umane a supporto dei controlli ufficiali svolti

dall'A.S.L. Napoli 2 Nord;

- 5 di stabilire che la classificazione formalizzata con il presente decreto ha durata triennale e che sarà cura del Co.Ge.Mo. presentare istanza almeno sessanta giorni prima della scadenza della validità, secondo le procedure previste dalla citata delibera di Giunta Regionale n°229/2011;
- 6 di inviare il presente provvedimento al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. Napoli 2 Nord, all'A.R.P.A.C., ai Comuni di Giugliano in Campania, Monte di Procida, Procida, Bacoli (NA), alla Direzione Marittima di Napoli, al Co.Ge.Mo., all'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare (O.R.S.A.), al Bollettino Ufficiale per la successiva pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
- dott. Paolo Sarnelli-